



INFORMAZIONI TARES 2013



A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU) ed è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi denominato **TARES**.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Art. 14: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Decreto Legge n. 35 dell' 8 aprile 2013.(convertito con Legge 6 giugno 2013 n.64)
- D.P.R. n. 158/1999 (elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani)
- D.L. 31.08.2013 n. 102.

PRINCIPALI NOVITÀ

- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento;
- Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili: tale maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un' unica soluzione unitamente all' ultima rata del tributo .
- Soppressione EX ECA (10%)
- calcolo del tributo, riferito alla superficie ed al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, e la tipologia dell'attività per le utenze non domestiche;

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
- In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare) il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, ecc.

SUPERFICIE IMPONIBILE

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (comunque non inferiore all' 80% della superficie catastale) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
- Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

COME SI DETERMINA LA TARES

- La TARES si compone di un parte fissa ed una parte variabile, oltre alla maggiorazione per i servizi indivisibili del comuni (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza,illuminazione,manutenzione strade ...).
- La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade etc..)
- La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta,trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità dei rifiuti presumibilmente prodotti.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'acconto è stato messo in riscossione in due rate con scadenza il **31 luglio** e il **30 settembre** ed è stato calcolato sulla base della normativa e tariffe Tarsu vigenti per l'anno 2012.

L'ultima rata, a saldo e conguaglio, con scadenza **16.12.2013**, è stata calcolata sulla base delle tariffe TARES, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02.10.2013 ed è comprensiva della **maggiorazione standard, pari ad € 0,30 per metro quadrato, a favore dello Stato.**

IL PAGAMENTO dovrà essere assolto esclusivamente utilizzando il modello F24 (inviato in allegato all'avviso di pagamento)

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO CODICE TRIBUTO

TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - in base alle tariffe deliberate (Comune) **3944**

Maggiorazione - € 0,30 al mq. art. 14, c 13, d.l. n. 201/2011 (Stato) **3955**

DICHIARAZIONE TARES

1. La dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati ed altresì reperibili sul sito istituzionale del Comune di Vignale Monferrato www.comune.vignalemonferrato.al.it

- Saranno comunque tenute valide le denunce già presentate ed inserite ai fini TARSU in quanto compatibili.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli atti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.vignalemonferrato.al.it oppure contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:

- Resp.Servizio Caprioglio Marina
e-mail: tributi@comune.vignalemonferrato.al.it
Tel. 0142 - 933001 int. 2